Comune di Santa Maria a Vico

Provincia di Caserta

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	**Data**
1197	**05-11-2026**

REGISTRO DEL SETTORE	
Numero	**Data**
37	**05-11-2026**

Settore:
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE PATRIMONIO E GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Responsabile del Settore:
NORMINO GENNARO

OGGETTO:	**LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'ALA OVEST DEL COMPLESSO ARAGONESE" - CUP D88E18000270003 - CIG 8601914BFB. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 65/2021 PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ OGGETTIVA E DEFINITIVA DELL'OPERA CONTRATTUALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 1256, 1463 E 1672 C.C., IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 30, COMMA 8, DEL D.LGS. 50/2016.**

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'ALA OVEST DEL COMPLESSO ARAGONESE" - CUP D88E18000270003 - CIG 8601914BFB. Scioglimento del contratto di appalto Rep. n. 65/2021 per sopravvenuta impossibilità oggettiva e definitiva dell'opera contrattuale, ai sensi degli artt. 1256, 1463 e 1672 c.c., in combinato disposto con l'art. 30, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n° 31 in data 01/09/2026, con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità Ing. Gennaro Normino, con cui è stato affidato al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

PREMESSO CHE:

- con decreto dirigenziale n. 49 del 29.11.2018 della Giunta Regionale della Campania, è stato concesso il finanziamento definitivo per la realizzazione dei Lavori di adeguamento dell'Ala Ovest del Complesso Aragonese di € 1.206.761,09 strutturato attraverso una sinergia di fondi regionali (€ 1.094.459,50) e ministeriali (€ 112.301,59).
- con nota prot. gen. n. 16187/2020 del 14.09.2020 il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) ha integrato la copertura di tale quadro generale accogliendo la prenotazione degli incentivi del Conto Termico per € 480.002,75;
- al fine di dare tempestiva esecuzione ai finanziamenti regionali vincolati (D.D. n. 49/2018) con Determina Dirigenziale n. 325 del 30.01.2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo allo stralcio dei soli "Lavori di adeguamento dell'Ala Ovest del Complesso Aragonese", per un importo dei lavori pari ad € 1.404.912,00 oltre IVA (inclusi € 74.313,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.891,50 per lavori in economia);
- Con nota prot.n. 3421/2020 del 12.02.2020, il Comune trasmetteva il progetto alla Soprintendenza, per l'acquisizione dell'autorizzazione *ex* art. 21, comma 4, d.lgs. 42/2004;
- Con nota della Soprintendenza prot. n.12360 del 08.10.2020 (prot. comunale n. 17929/2020 del 09.10.2020), oltre i termini di cui all'art. 17-bis L. 241/1990, perveniva il parere della Soprintendenza, la quale evidenziava esclusivamente l'appartenenza dell'edificio al Complesso Monumentale (art. 101, lett. F, d.lgs. 42/2004);
- con nota prot. 19270 del 26.10.2020, il Comune formulava istanza di revisione del parere espresso, evidenziando come l'Ala Ovest non fosse parte del complesso monumentale;
- In data 06.11.2020, presso la Soprintendenza, si teneva una riunione avente ad oggetto l'istanza di revisione del sopracitato parere, cui presero parte i tecnici del Comune e i tecnici della Soprintendenza; all'esito della riunione, il Soprintendente *pro-tempore* accoglieva la richiesta di revisione, apponendo alla richiesta di riesame l'annotazione "*Visto e riesaminato, si approva*", e la propria firma e timbro su ogni pagina.
- con Determina Dirigenziale n. 94/2021 del 29.01.2021 è stato determinato di contrarre mediante RdO MEPA n. 2730424 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 ai fini dell'affidamento, con procedura negoziata ex art. 63 del D.L.vo 50/2016, APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'ALA OVEST DEL COMPLESSO ARAGONESE" - CIG: 8601914BFB - CUP: D88E18000270003 per un importo di: € 1.404.912,00 oltre IVA, inclusi € 74.313,96 per oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, non soggetti a ribasso d'asta, ed € 6.891,50 per lavori in economia;
- con Determina Dirigenziale n. 277 del 11.03.2021 è stata disposta l'aggiudicazione a favore della EFFE4 S.r.l., con sede in Forchia (BN) alla via Nazionale Fraz. Cagni n. 90-1, P.IVA 01436670622 ed impegnata la somma sul capitolo 300048;
- in data 10.05.2021 è stato sottoscritto il Contratto d'Appalto n. 65/2021;
- in data 15.03.2021 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, ricorrendone i presupposti d'urgenza, con effettivo inizio delle lavorazioni in data 17.05.2021;

DATO ATTO che, in corso di esecuzione dei lavori, l'area oggetto di intervento è stata interessata dal rinvenimento di importanti evidenze strutturali, tra cui un vespaio di epoca romana, e ulteriori significativi ritrovamenti nelle aree limitrofe che hanno richiesto da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio l'esecuzione di una ampia campagna di saggi e la necessità di sospensione dei lavori di cui al contratto di appalto;

che, per l'effetto, in data 28.07.2021, il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione formale del cantiere (Verbale di Sospensione n. 1), attestando l'avvenuta esecuzione delle sole opere relative all'allestimento del cantiere, alla demolizione del corpo di fabbrica denominato "Ala Ovest" e alla messa a nudo delle fondazioni fino alla quota di -4,60 metri;

che con verbale del 04.10.2021, (verbale n. 1) il Direttore dei Lavori ha ordinato la ripresa parziale dei

lavori di adeguamento dell'ala ovest del compresso aragonese al fine di poter realizzare le lavorazioni relative al sistema di scarico temporaneo delle acque;

che, in data 13.10.2022, con verbale n. 2 il Direttore dei Lavori ha ordinato la ripresa dei lavori di adeguamento dell'ala ovest del compresso aragonese al fine di poter realizzare le lavorazioni relative al sistema di scarico temporaneo delle acque;

che, in data 21.12.2022, con verbale n. 2 il Direttore dei lavori ha ordinato la sospensione dei lavori fino a nuova disposizione;

che con nota prot. 0026254-P del 22.12.2022 la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio di Caserta e Benevento ha disposto, in via cautelativa, l'immediata sospensione di ogni attività dell'opera in oggetto;

che con verbale n. 3 del 13.02.2023, il Direttore dei lavori, ha disposto la ripresa parziale dei lavori finalizzata esclusivamente alla realizzazione della campagna dei saggi archeologici esplorativi nell'area di sedime delle opere in progetto;

che solo con D.C.R. n. 42 del 26.03.2026, è stato dichiarato l'interesse storico - artistico e archeologico, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del codice dei Beni Culturali, del "Complesso Storico Aragonese e Basilica di S. Maria Assunta", al fine di garantire la corretta salvaguardia, valorizzazione e pianificazione urbanistica del territorio comunale in conformità con i vincoli archeologici vigenti;

Che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, con la nota acquisita al prot. dell'Ente n. 24264/2026 del 20.10.2026, ha definitivamente rappresentato che la realizzazione del nuovo volume edilizio destinato a sede della Protezione Civile e Biblioteca Comunale risulta incompatibile con le sopravvenute esigenze di tutela e conservazione del sito, precisando che l'edificazione del volume originariamente ipotizzato non potrà essere autorizzata e che potrà solo valutarsi un eventuale diverso intervento, anche delocalizzato;

Che, con prot. 20649/2026 del 08-09-2026, il Comune notificava a EFFE4 S.r.l. la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla risoluzione del contratto di appalto per sopravvenuta impossibilità oggettiva della prestazione ai sensi dell'art. 1463 c.c. in combinato disposto con l'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

che l'indicazione dell'"Ala Est" contenuta nella comunicazione prot. n. 20649/2026 dell'08.09.2026 deve intendersi quale mero errore materiale, atteso che il contratto Rep. n. 65/2021, il CUP D88E18000270003, il CIG 8601914BFB e l'intera documentazione tecnico-amministrativa attengono ai lavori relativi all'Ala Ovest del Complesso Aragonese;

Che, con nota prot. 21377 del 18.09.2026, EFFE4 S.r.l. presentava memorie e osservazioni ai sensi dell'art. 10 l. 241/1990;

CONSIDERATO che le deduzioni formulate dall'appaltatore nelle memorie ex art. 10 L. 241/1990 acquisite al prot. n. 21377/2026 del 18.09.2026, non appaiono accoglibili, in quanto:

- in data 12.02.2020 (prot. n. 3421/2020) il Comune ha trasmesso il progetto, comprensivo della documentazione archeologica, alla competente Soprintendenza per l'acquisizione dei pareri di competenza, formulando successivo anche un sollecito in data 20.05.2020 (prot. n. 8944/2020);

- con nota prot. n. 0012360-P dell'08.10.2020, la Soprintendenza ha espresso un parere negativo fondato non già su ragioni di incompatibilità archeologica dell'opera, bensì sull'errato presupposto dell'appartenenza dell'Ala Ovest al Complesso monumentale;

- il Comune ha tempestivamente rappresentato, con istanza di riesame in autotutela (prot. n. 17929/ 2020 del 09.10.2020 e prot. n. 19270/2020 del 26.10.2020), che il corpo di fabbrica dell'Ala Ovest oggetto di demolizione costituiva in realtà una superfetazione edilizia di epoca post-bellica ultimata nel 1958, come tale priva del requisito di vetustà ultrasettantennale *ex* art. 10 e art. 12 del D.Lgs. 42/2004;

- all'esito dell'incontro istituzionale tenutosi presso gli uffici della Soprintendenza in data 06.11.2020, il Soprintendente *pro tempore* ha apposto in calce alla predetta nota comunale il timbro dell'Ufficio e la sottoscrizione con la dicitura manoscritta "*Visto e riesaminato, si approva*", superando il rilievo ostativo;

- solo a seguito dei rinvenimenti verificatisi in corso di scavo nel dicembre 2022, la Soprintendenza, con nota del 04/01/2023 e con le successive determinazioni istruttorie del 17.01.2023 (prot. n. 1093/2023), del 25.05.2023 (prot. n. 10920/2023) e del 20.09.2023 (prot. n. 19838/2023), ha preso atto dell'avvenuta demolizione del fabbricato preesistente ed ha attivato l'istruttoria archeologica sul sedime, affermando che le emergenze rinvenute non apparivano in assoluto incompatibili con l'intervento progettato, valutando positivamente un'ipotesi di variante progettuale volta alla salvaguardia dei reperti mediante eliminazione del piano interrato;

- solo con la successiva nota, acquisita al prot. dell'Ente n. 24264/2026 del 20.10.2026, successivamente alla dichiarazione dell'interesse storico-artistico e archeologico del sito (con D.C.R. n. 42 del 26.03.2026), la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha definitivamente rappresentato che la realizzazione del nuovo volume edilizio destinato a sede della Protezione Civile e Biblioteca Comunale risulta incompatibile con le sopravvenute esigenze di tutela e conservazione del sito, precisando che l'edificazione del volume originariamente ipotizzato non potrà essere autorizzata e che potrà solo valutarsi un eventuale diverso intervento, anche delocalizzato;

RILEVATO CHE per le attività sopra descritte ed effettivamente eseguite dall'operatore economico prima della sospensione del cantiere, il Rup ha provveduto alle liquidazioni contabili per complessivi € 746.186,05 come di seguito specificato:

- Determina Dirigenziale n. 509 del 27.05.2021 di liquidazione dell'anticipazione contrattuale pari ad € 448.892,63, iva inclusa;
- Determina Dirigenziale n. 762 del 06.08.2021 di liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1, per un importo omnicomprensivo di € 79.750,00;
- Determina Dirigenziale n. 119 del 31.01.2023 di liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 2, per un importo di € 160.050,00 iva inclusa;
- Determina Dirigenziale n. 719 del 14.07.2022 di rimborso oneri a discarica di € 44.294,53 IVA inclusa;
- Determina Dirigenziale n. 504 del 22.05.2023 di rimborso oneri a discarica per un importo di € 13.198,89;

DATO ATTO che all'appaltatore è stata corrisposta, inoltre, la somma di € 57.113,90 relativa al II SAL Bis (liquidata con Det. n. 1506 del 17.12.2025) scaturita dall'accesso al Fondo Adeguamento Prezzi riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n. 42 del 20.02.2025, specificando che tale importo - derivando da un trasferimento statale straordinario - non grava sul finanziamento principale del progetto.

EVIDENZIATO CHE la sopravvenuta apposizione del vincolo di tutela e di notevole interesse archeologico da parte della Soprintendenza sull'intera area - motivata dal rinvenimento del citato vespaio e delle ulteriori evidenze storiche connesse alla *Statio ad Novas* e alla *Via Appia* - ha radicalmente mutato lo stato di fatto e di diritto del sito d'intervento;

CONSTATATO CHE il sopravvenuto assetto di tutela e, soprattutto, il definitivo accertamento dell'incompatibilità (espresso dalla Soprintendenza con nota del 20.10.2026 in virtù della sopravvenuta dichiarazione di interesse storico-artistico e archeologico di cui al D.C.R. n. 42 del 26.03.2026) riguardano l'opera come originariamente dedotta in contratto, vale a dire il nuovo volume edilizio oggetto dell'appalto, rendono oggettivamente impossibile la realizzazione dell'intervento nei suoi elementi essenziali;

RILEVATO che restano solo astrattamente realizzabili opere diverse, rimodulate o delocalizzate, le quali esulano dall'oggetto negoziale di cui al contratto Rep. n. 65/2021 e richiederebbero nuova progettazione, nuove autorizzazioni, nuove verifiche di copertura finanziaria e una ridefinizione sostanziale dell'interesse pubblico perseguito;

DATO ATTO CHE, alla luce dell'impossibilità sopravvenuta di poter eseguire le lavorazioni di cui al contratto rep n. 65/2021;

- con nota 20649/2026 del 08-09-2026 è stata notificata, all'appaltatore la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato allo scioglimento del contratto di appalto per sopravvenuta impossibilità oggettiva della prestazione ai sensi dell'art. 1463 c.c. in combinato disposto con l'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con nota acquisita al prot. n. 21377/2026 del 18-09-2026 sono state acquisite le memorie scritte ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990 ed esplicitazione riserve da parte dell'o.e.;
- con nota prot. n. 23243/2026 del 08-10-2026, questo ente comunicava ai sensi e per gli effetti dell'art 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241, i termini per la conclusione del procedimento in oggetto venivano sospesi;
- con nota prot. n. 23087/2026 del 07-10-2026, alla luce delle controdeduzioni di cui all'art 10 della legge 241/90 con particolare riguardo al sopravvenuto provvedimento di dichiarazione di interesse storico-artistico ed archeologico che interessa anche l'area di sedime dell'intervento, questo ente ha richiesto alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio un parere circa la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- con nota acquisita al prot. dell'ente n. 24264/2026 del 20-10-2026 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio comunicava l'incompatibilità della realizzazione del nuovo volume edilizio destinato a sede della Protezione Civile e a Biblioteca Comunale;
- con nota acquisita al prot. n. 24658/2026 del 24-10-2026 è stato trasmesso alla Direzione Lavori Prof. Arch. Pasquale Miano quanto segue: (i) nota prot. n. 23087/2026 del 07-10-2026 che questo ente ha inviato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; (ii) nota acquisita al prot. dell'ente n. 24264/2026 del 20-10-2026 di riscontro da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ai fini delle determinazioni di propria competenza.

RILEVATO che la sospensione del termine procedimentale è stata disposta proprio al fine di

consentire un approfondimento istruttorio tecnico in ordine agli effetti concreti del vincolo e delle prescrizioni sopravvenute sull'eseguibilità delle prestazioni contrattuali, sicché la determinazione finale non discende da un automatismo astratto collegato all'apposizione del vincolo, ma dall'esito di una verifica istruttoria specifica e puntuale;

CONSIDERATO che la sopravvenuta impossibilità oggettiva e assoluta di prosecuzione delle opere, derivante dal provvedimento di tutela della Soprintendenza, integra sopravvenienza impeditiva derivante da atto autoritativo non imputabile ad alcuna delle parti contrattuali e rende necessaria la cessazione del rapporto contrattuale dell'appalto rep. n. 65/2021 non sussistendo più le condizioni giuridiche e tecniche per la prosecuzione dei lavori aggiudicati;

VISTO l'art. 30, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che per quanto non espressamente previsto dallo stesso Codice in ordine all'attività contrattuale e alla fase esecutiva, si applicano le disposizioni del Codice Civile;

RILEVATO che l'ordinamento dei contratti pubblici non reca una disciplina specifica per cessazione del rapporto negoziale a causa di una sopravvenuta e assoluta impossibilità della prestazione derivante da provvedimenti d'autorità quale l'apposizione del vincolo di interesse storico-artistico e archeologico;

CONSIDERATO che la fattispecie in esame configura pienamente l'ipotesi di cui all'art. 1463 del Codice Civile, essendosi verificata un'impossibilità oggettiva, assoluta e definitiva di dare esecuzione alle lavorazioni residue originariamente appaltate, per causa non imputabile ad alcuna delle parti contraenti;

RICHIAMATO l'art. 1672 del Codice Civile, specifico in materia di contratto di appalto, il quale stabilisce che nell'ipotesi di scioglimento del vincolo contrattuale per sopravvenuta impossibilità dell'opera, il committente è tenuto al pagamento della sola parte di opera già compiuta, nei limiti dell'utilità della stessa;

RILEVATO che non risulta praticabile la conservazione del rapporto mediante semplice variante in corso d'opera o mera rinegoziazione del sinallagma contrattuale, atteso che il definitivo diniego della Soprintendenza investe il volume edilizio in sé e non solo singole modalità esecutive, mentre eventuali assetti alternativi dell'intervento postulano un'opera sostanzialmente diversa da quella affidata con il contratto Rep. n. 65/2021, con necessità di nuova progettazione, nuove autorizzazioni e nuove coperture economiche;

CONSIDERATO che la fattispecie in esame non integra l'ipotesi di recesso discrezionale della stazione appaltante di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 18 del contratto, non trattandosi dell'esercizio di uno ius poenitendi per sopravvenuta diversa convenienza amministrativa o finanziaria, bensì della presa d'atto della sopravvenuta impossibilità giuridica di ottenere l'autorizzazione necessaria alla realizzazione dell'opera contrattuale;

CONSIDERATO, altresì, che il presente provvedimento non costituisce risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 16 del contratto, né contiene alcun addebito sanzionatorio a carico dell'appaltatore, poiché l'impossibilità della prestazione dipende da un provvedimento dell'autorità amministrativa sopravvenuto;

RITENUTO, in proposito, di dover espressamente esaminare e disattendere l'eccezione formulata dall'appaltatore nelle memorie prot. n. 21377/2026 del 18.09.2026, secondo cui lo scioglimento del rapporto non potrebbe ricondursi a sopravvenuta impossibilità ex art. 1463 c.c., ma sarebbe imputabile a fatto e colpa della Stazione Appaltante per aver posto a base di gara il progetto in assenza di formale autorizzazione della Soprintendenza e senza il previo esperimento della procedura di archeologia preventiva *ex* art. 25 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO, infatti, che tale prospettazione difensiva non coglie l'effettivo nesso di causalità che ha determinato l'ineseguibilità dell'opera, per le seguenti ragioni concorrenti e assorbenti:

a) sotto il profilo soggettivo e procedimentale, l'approvazione del progetto e la consegna dei lavori sono avvenute sul presupposto dell'annotazione favorevole ("Visto e riesaminato, si approva") apposta dal Soprintendente *pro-tempore* sull'istanza comunale di riesame del 26.10.2020, la quale aveva ad oggetto unicamente l'epoca di costruzione post-1951 del fabbricato da demolire e non già problematiche di natura archeologica;

b) sotto il profilo dell'efficacia causale, la demolizione del preesistente corpo di fabbrica dell'Ala Ovest (oggetto del originario rilievo del 2020) è stata regolarmente portata a compimento nel 2021, e le contestazioni formali sollevate dalla Soprintendenza con la nota del 04.01.2023 sono state di fatto superate nel corso del 2023, allorché l'Organo di tutela ha condotto direttamente sul campo la verifica

archeologica mediante saggi estensivi, esprimendo con le note del 25.05.2023 e del 20.09.2023 un giudizio di compatibilità di massima con una riformulazione progettuale dell'intervento;

c) l'impedimento oggettivo, assoluto e definitivo alla realizzazione dell'opera è maturato esclusivamente all'esito del successivo procedimento di tutela avviato dalla Soprintendenza in data 21.10.2025 e conclusosi con il D.C.R. n. 42 del 26.03.2026 (apposizione del vincolo storico-artistico e archeologico diretto sull'intero compendio per il rinvenimento del vespaio romano e delle strutture connesse alla Statio ad Novas e alla Via Appia) e con il conseguente definitivo accertamento di incompatibilità del nuovo volume edilizio a realizzarsi, espresso con nota prot. n. 24264/2026 del 20.10.2026;

d) sotto il profilo strettamente oggettivo, l'incompatibilità tra il nuovo volume edilizio previsto in contratto e la preesistenza fisica nel sottosuolo di strutture archeologiche inamovibili di epoca romana costituisce un limite materiale e giuridico intrinseco all'area di sedime, che si sono manifestate solo in seguito alla realizzazione degli scavi ;–ne consegue che la pretesa omissione procedurale antecedente alla stipula non si pone quale causa efficiente dell'impossibilità dell'opera, la quale deriva invece in via esclusiva dalla consistenza materiale dei ritrovamenti e dal sopravvenuto provvedimento autoritativo di vincolo e di diniego;

DATO ATTO che le lavorazioni eseguite dall'appaltatore fino alla data di notifica del vincolo risultano regolarmente contabilizzate e liquidate, e che l'utilità delle stesse è strettamente connessa alla liberazione dell'area per le successive ed autonome attività di indagine archeologica intraprese dall'Ente;

RILEVATO che l'anticipazione contrattuale corrisposta con Determina Dirigenziale n. 509 del 27.05.2021 dovrà essere oggetto di verifica finale ai fini dell'accertamento dell'eventuale quota non assorbita da lavorazioni e prestazioni utilmente maturate, con conseguente recupero o compensazione all'esito della contabilità finale;

RITENUTO pertanto necessario procedere allo scioglimento del contratto d'appalto in essere con l'operatore economico aggiudicatario, fermo restando che la definizione economica del rapporto dovrà essere compiuta mediante stato di consistenza, conto finale, verifica dell'utilità delle opere eseguite, regolazione dei materiali e apprestamenti utili, nonché verifica della quota di anticipazione contrattuale da recuperare o da imputare a prestazioni utilmente maturate;

RITENUTO, per contro, che non sia configurabile alcun indennizzo da recesso o corrispettivo per lucro cessante parametrato alle lavorazioni residue non eseguite, non ricorrendo nella specie un recesso discrezionale della stazione appaltante ma uno scioglimento per sopravvenuta impossibilità dell'opera contrattuale;

PRECISATO che la definizione economica del rapporto deve essere preceduta dallo stato di consistenza, dal conto finale, dalla verifica dell'utilità delle lavorazioni, dal calcolo della quota di anticipazione da recuperare e dalla definizione delle eventuali riserve, sicché ogni attestazione di integrale soddisfacimento ha carattere subordinato all'esito di tali adempimenti;

CONSIDERATO che lo scioglimento opera senza addebito di inadempimento e con effetti per il futuro, restando dovuti soltanto i corrispettivi relativi alle opere utilmente eseguite e gli eventuali conguagli risultanti dalla contabilità finale; non è invece dovuto l'utile sulle lavorazioni non eseguite, proprio perché la fattispecie non integra il recesso discrezionale del committente di cui all'art. 1671 c.c.;

RILEVATO altresì che la sopravvenuta incompatibilità, formalmente attestata dall'Autorità preposta alla tutela, tra il progetto contrattuale e la conservazione del compendio archeologico rende ineseguibile proprio l'opera dedotta in contratto, e non configura una mera sospensione temporanea o una semplice maggiore difficoltà esecutiva;

RILEVATO che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'impossibilità rilevante deve essere oggettiva e riferita alla prestazione in sé, non essendo sufficiente una maggiore difficoltà o onerosità; il criterio dell'utilità delle opere eseguite deve inoltre essere accertato sulla base di elementi obiettivi e di un percorso motivazionale verificabile;

RILEVATO che, in sede di chiusura tecnico-contabile del rapporto, potranno formare oggetto di verifica e di eventuale riconoscimento, se documentalmente provati, causalmente pertinenti e giuridicamente dovuti, i materiali utilmente approntati, le opere provvisionali, gli apprestamenti di cantiere, nonché gli oneri strettamente necessari per la messa in sicurezza, la custodia immediata, il mantenimento indispensabile e lo sgombero o ripiegamento finale del cantiere

CONSIDERATO che l'art. 1672 c.c., quale disciplina speciale dell'appalto, regola lo scioglimento per impossibilità dell'opera non imputabile alle parti e riconosce all'appaltatore esclusivamente il pagamento della parte già compiuta, nei limiti dell'utilità per il committente e in proporzione al prezzo

pattuito; tale disciplina integra, per la fase esecutiva, il principio generale di cui agli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c.;

CONSIDERATO, sotto il profilo del diritto intertemporale, che il contratto è stato affidato e stipulato nella vigenza del D.Lgs. n. 50/2016 e che, pertanto, la relativa fase esecutiva resta disciplinata dal medesimo decreto ai sensi dell'art. 226, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa narrativa come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento, la quale ne costituisce formale giustificazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;

DI PRENDERE ATTO E DICHIARARE lo scioglimento del Contratto d'Appalto Rep. n. 65/2021 del 10.05.2021 stipulato con l'operatore economico EFFE4 S.r.l., con sede in Forchia (BN) alla via Nazionale Fraz. Cagni n. 90-1, P.IVA 01436670622, avente ad oggetto i "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'ALA OVEST DEL COMPLESSO ARAGONESE" (CUP D88E18000270003 - CIG 8601914BFB);

DI DARE ATTO che lo scioglimento del rapporto avviene per sopravvenuta impossibilità oggettiva e definitiva dell'opera contrattuale, ai sensi degli artt. 1256, 1463 e 1672 del Codice Civile e dell'art. 30, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, in ragione del sopravvenuto assetto di tutela e del definitivo diniego di autorizzabilità del volume edilizio oggetto dell'appalto espresso dalla Soprintendenza con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 24264/2026 del 20.10.2026;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non costituisce risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 16 del contratto, non contiene alcun addebito sanzionatorio a carico dell'appaltatore e non integra esercizio del recesso discrezionale di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 18 del contratto;

DI RIGETTARE, per le motivazioni analiticamente esposte in premessa, le deduzioni procedimentali formulate dall'operatore economico con memoria prot. n. 21377/2026 del 18.09.2026 volte a riqualificare il presente scioglimento in risoluzione per inadempimento della Stazione Appaltante o in recesso unilaterale ex art. 109 del D.Lgs. 50/2016, dando atto dell'autonoma ed esclusiva efficienza causale rivestita dal sopravvenuto vincolo archeologico diretto (D.C.R. n. 42 del 26.03.2026) e dal definitivo diniego di autorizzabilità del volume edilizio espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 24264/2026 del 20.10.2026;

DI PRENDERE ATTO che, ai fini della chiusura contabile del rapporto, alla ditta EFFE4 S.r.l., sono state regolarmente corrisposte le seguenti somme per le prestazioni eseguite e per l'anticipazione di legge:

- € 448.892,63 (IVA inclusa) per anticipazione contrattuale (Det. n. 509/2021);
- € 79.750,00 (omnicomprensivo) per lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 1 (Det. n. 762/2021);
- € 160.050,00 (omnicomprensivo) per lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 2 (Det. n. 119/2023);
- € 44.294,53 (di cui € 36.306,99 per imponibile ed € 7.987,54 per IVA) per rimborso oneri a discarica (Det. n. 719/2022);
- € 13.198,89 (omnicomprensivo) per rimborso oneri a discarica (Det. n. 504/2023).

DI DARE ATTO che l'ulteriore somma di € 57.113,90 (IVA inclusa) erogata per il SAL n. 2-bis (Det. n. 1506/2025 su fattura n. 33/2025) deriva dall'accesso al *Fondo Adeguamento Prezzi* del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti (MIT - Decreto n. 42/2025). Essendo un trasferimento statale straordinario, tale importo non intacca i finanziamenti principali del progetto (Ministero dell'Interno, Regione Campania e GSE), salvaguardando le relative economie;

DI DARE ATTO che le predette somme costituiscono pagamenti già eseguiti nel corso del rapporto, fermo restando che la definizione conclusiva delle reciproche partite economiche resta subordinata alla redazione dello stato di consistenza, del conto finale, alla verifica dell'utilità delle opere eseguite e al conguaglio dell'anticipazione contrattuale;

DI ATTESTARE che le indagini e i saggi archeologici, che hanno portato al vincolo di tutela ministeriale *ex* art. 10 del D.Lgs. 42/2004 (D.C.R. n. 42/2026), sono stati interamente pagati dall'Ente con fondi autonomi e separati;

DI ESCLUDERE, per le ragioni esposte in motivazione, la configurabilità di un indennizzo da recesso, non ricorrendo un recesso discrezionale della stazione appaltante, nonché di un corrispettivo per lucro cessante o mancato utile parametrato alle lavorazioni residue non eseguite;

DI RISERVARE alla successiva sede tecnico-contabile dello stato di consistenza, del conto finale e dell'istruttoria sulle riserve la valutazione delle ulteriori pretese economiche dedotte dall'appaltatore, ivi comprese quelle relative a materiali, apprestamenti, oneri di cantiere, interessi, sospensioni, maggiori oneri e ogni altra voce non incompatibile in diritto con la qualificazione del presente provvedimento, con verifica della relativa tempestività, ammissibilità, prova e sussistenza dei presupposti contrattuali;

DI DARE MANDATO al Direttore dei Lavori e al Collaudatore dell'esecuzione di tutti gli adempimenti successivi, tra cui:

- le procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 (commi 5, 6, 7 e 9) e dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- la redazione del verbale di consistenza finale dei lavori e la chiusura formale del cantiere;

DI DARE ATTO che il presente scioglimento, non avendo natura sanzionatoria né essendo fondato su inadempimento imputabile all'appaltatore, non comporta di per sé l'incameramento automatico della cauzione definitiva prestata a garanzia del contratto;

DI DARE ATTO che le controversie concernenti lo scioglimento del rapporto e i relativi effetti economici, inerendo alla fase esecutiva del contratto, restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, ferme le eventuali forme di tutela esperibili avverso autonomi atti autoritativi;

DI DARE ATTO, *infine*, della insussistenza, *ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge 190/2012 nonché dell'art. 16, del D. Lgs. n. 36/2023*, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto RUP.

Determinazione N. 1197 DEL 05-11-2026

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'ALA OVEST DEL COMPLESSO ARAGONESE" - CUP D88E18000270003 - CIG 8601914BFB. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 65/2021 PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ OGGETTIVA E DEFINITIVA DELL'OPERA CONTRATTUALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 1256, 1463 E 1672 C.C., IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 30, COMMA 8, DEL D.LGS. 50/2016.

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:

- la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore finanziario;

- la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);

- il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

- tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale, a cura dell'Ufficio di Segreteria.

Il Responsabile del Servizio
NORMINO GENNARO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.